

# News



## BUONE VACANZE!

Lo studio sarà chiuso per ferie dal 4 agosto al 21 agosto 2023 compresi.

Per emergenze inviate una e-mail a [studio.legale@sldm.it](mailto:studio.legale@sldm.it)

## IN QUESTO NUMERO

- Novità in studio 2
- Novità legislative 3
- Prassi 3
- CCNL 5
- Sentenze 5

## NOVITA' IN STUDIO



La Senior Partner dello Studio, Avv. Barbara Masserelli, è stata inserita nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa tenuto presso la CCIAA (art. 3, Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147).

Si tratta di un Elenco di esperti che possono aiutare le aziende in squilibrio finanziario o difficoltà economico-finanziaria che rischiano l'insolvenza a superare la crisi.

La procedura della composizione negoziata prevede infatti la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio.

Tra le competenze richieste agli Esperti vi sono anche quelle in ambito giuslavoristico, che molto spesso, se non affrontate tempestivamente, o affrontate superficialmente, sono tra le principali cause del dissesto.

La Dott.ssa Simona Capuzzo è la nuova trainee dello Studio.

Laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi dell'Insubria e collaboratrice con la Cattedra di Diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale e di Diritto Commerciale come cultrice della materia, la Dott.ssa Capuzzo svolgerà la pratica forense focalizzandosi in diritto civile e commerciale, in vista dell'esame di abilitazione.

Un benvenuto e in bocca al lupo a Simona!



## NOVITA' LEGISLATIVE

### DISEGNO DI LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE

Il 12 luglio 2023 la camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega n. 797 sulla riforma fiscale ed ora passa al Senato.

Sono previste revisioni sulle somme che formano il reddito, detassazione degli straordinari eccedenti una certa soglia, delle tredicesime, dei premi di produttività e della partecipazione agli utili societari per le imprese che adottano questa formula.

Attendiamo il completamento dell'iter parlamentare.

## PRASSI

### CIRCOLARE INPS N. 68 DEL 21 LUGLIO 2023

L'INPS ha fornito chiarimenti sui requisiti richiesti dal Decreto lavoro per avere lo sgravio del 60% della retribuzione imponibile lorda per le nuove assunzioni di giovani under 30 ed ha comunicato le modalità di presentazione della domanda di sgravio.

Il neo assunto deve avere un'età inferiore a 30 anni, non deve essere iscritto a percorsi di studio o formazione e deve essere registrato al programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani".

Il nuovo incentivo è cumulabile con lo sgravio contributivo triennale di cui alla Legge di Bilancio 2023 per l'assunzione di giovani under 36.

### MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 4 DEL 26 GIUGNO 2023

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, in riferimento all'obbligo di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 47, D.Lgs. n. 81/2008) in ogni unità produttiva, prende in esame il caso in cui l'azienda abbia diverse unità produttive.

L'articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 1, lettera i) definisce il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" come: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" e alla successiva lettera t) definisce "unità produttiva" lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

La Commissione, premettendo che la stessa è tenuta unicamente a rispondere a "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro" e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche, ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE N. 38/E DEL 30 GIUGNO 2023**

Regime speciale impatriati per lavoratori sportivi: i chiarimenti dell'AE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in ordine al regime speciale impatriati per lavoratori sportivi, previsto dall'art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

Il regime speciale si applica se l'attività è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta, tenendo conto dello svolgimento dell'attività stessa nell'intero periodo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate precisa che nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche ferie, festività, riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi, mentre non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.

Pertanto, con riferimento ai viaggi all'estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano), gli stessi assumono a tutti gli effetti la natura di "trasferta" in quanto effettuati nell'arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza.

## CCNL

### **METALMECCANICI INDUSTRIA**

A seguito della pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall'ISTAT in data 7 giugno 2023 e preso atto che per il 2022 l'IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6% - e dunque superiore all'incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto - le parti stipulanti il ccnl, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della "Tabelle dei minimi contrattuali", Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno adeguato i minimi tabellari per livello con decorrenza dal 1° giugno 2023. Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità di reperibilità.

## SENTENZE

### **LAVORO**

#### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 05/07/2023, N. 19023**

*La competenza territoriale nel lavoro subordinato in smart working, l'importanza del collegamento oggettivo o soggettivo con l'organizzazione aziendale*

Al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa occorre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale. Quando, come nella fattispecie in esame, l'attività di smartworking si è atteggiata unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata in diverse abitazioni, senza però l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.

## **AGENTI DI COMMERCIO**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 17/05/2023, N. 13528**

*Cassazione civile sez. lav., 17/05/2023, n.13528*

L'agente alla cessazione del rapporto di agenzia non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia.

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.

## **REAL ESTATE**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 22/05/2023, N. 14067**

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 c.c. per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578 c.c., e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore.

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 16/06/2023, N. 17385**

*Sulla responsabilità del mediatore in caso di mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità dell'immobile*

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare.

Una responsabilità del mediatore può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia ommesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 24/05/2023, N. 14446**

Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo).

## **BANCARIO**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 12/05/2023, N. 12993**

**Sui termini entro cui il correntista può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente prima di avviare un contenzioso citiamo una recente sentenza**

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.

## **FALLIMENTARE**

### **PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO**

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 30/06/2023, N. 18591**

*Inammissibile la nuova domanda di insinuazione formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito*

In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.

## **RISARCIMENTO DANNI**

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 12/06/2023, N. 16633**

*Violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente, lesione del diritto alla salute e violazione del diritto all'autodeterminazione*

La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (nella specie, relativa alla richiesta da parte di un paziente della condanna al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali causati da un errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale, nonché di quelli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza del consenso informato, dato l'aggravamento, nei mesi successivi alle dimissioni, della sintomatologia dolorosa che l'aveva spinto ad effettuare l'intervento in questione, è stata ritenuta fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicità dell'intervento pur correttamente eseguito).

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a [studio.legale@sldm.it](mailto:studio.legale@sldm.it).

Grazie per l'attenzione